

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 110 del 2 ottobre 2018
“Variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 - (1° provvedimento)”

Art. 1

(Variazione alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2018/2020)

L'articolo dispone le variazioni alle entrate e alle spese.

In particolare al comma 1 le variazioni alle entrate sono riconducibili:

per l'annualità 2018:

a) al recupero delle somme conferite all’INRCA (ai sensi delle DGR 456, 531 e 644 del 2013) a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra la Regione Marche, INRCA e la Regione Calabria, approvato con DGR 731 del 5 giugno 2018 e dei conseguenti provvedimenti adottati dall’Istituto per complessivi € 13.650.000,00;

b) al recupero dallo stato della quota anticipata dalla regione per il risarcimento dei danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/92, al d.lgs. 112/98 e d.p.c.m. seguenti per complessivi € 2.295.165,21.

al comma 2 le variazioni dello stato di previsione della spesa sono sia integrative (per importi corrispondenti alle risorse aggiuntive registrate in entrata) sia compensative (come risultante della rimodulazione e riprogrammazione degli stanziamenti proposta dai responsabili dei servizi) e destinate a far fronte ad oneri inderogabili ed imprescindibili;

c) ad entrate vincolate relative a: 85.400,00 recupero dalle Province dei fondi per il completamento degli interventi relativi al sistema bibliotecario euro 1.641.956,26; assegnazioni vincolate dallo Stato ed euro 1.647.644,87

per l'annualità 2019 sono riconducibili:

- al recupero dalle Province dei fondi per il completamento degli interventi in materia di rischio idro geologico euro 5.900.470,12 e assegnazioni vincolate euro 25.000,00;

per l'annualità 2020:

- al recupero Province euro 85.400 ed assegnazioni vincolate euro 25.000,00.

Effetti finanziari:

Le variazioni complessive alle entrate ammontano ad euro 19.320.166,24 (annualità 2018).

Corrispondentemente, le variazioni complessive alle spese ammontano a complessivi euro 19.320.166,24 (**annualità 2018**); euro 5.925.470,12 (**annualità 2019**) con corrispondenti ed equivalenti variazioni di spesa ed euro 110.400,00 (**annualità 2020**) con corrispondenti ed equivalenti variazioni di spesa.

Art. 2
(Variazioni alle tabelle di autorizzazione)

L'articolo 2 approva le variazioni alle autorizzazioni di spesa contenute nelle tabelle C, D e E allegata alla legge regionale 39/2017 e s.m.i. e alla tabella A della legge regionale 40/2017 e s.m.i.

Effetti finanziari:

Le variazioni alle singole poste contenute nelle tabelle A, C, D ed E rientrano tra le variazioni complessive autorizzate all'articolo 1.

Art. 3
(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

L'articolo prevede al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 in particolare:

a) il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 65/2018 del 05/02/2018 emessa a favore della ditta Adriabus S.c.r.l. di Urbino per far fronte agli oneri del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nella Provincia di Pesaro Urbino per gli anni 2015-2016, dovuti sulla base dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2015;

b) il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo l'esecuzione della sentenza n. 27891/2017 della Corte di Cassazione emessa a favore dell'INAIL per far fronte al pagamento dei canoni di locazione pregressi non corrisposti, relativi all'immobile sito in Ancona, via Tiziano n. 44, di proprietà dell'Istituto.

Effetti finanziari:

	Missione / Programma/ capitolo	2018	NOTE
Comma 1 lettera a	Missione 10 Programma 02 2100210109	479.842,68	Risorse già iscritte

Comma 1 lettera a	Missione 10 Programma 02 2100210110	2.300,00	Iscritte con questa variazione di bilancio
Comma 1 lettera b	Missione 1 Programma 03 2010310046	1.824.956,23	Iscritte con questa variazione di bilancio – PDL 229/2018

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2018)

L'articolo modifica la collocazione delle risorse trasferite dalla Regione Umbria alla Regione Marche a titolo di rimborso degli oneri economici necessari alla realizzazione della Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) che opera anche per il territorio della Regione Umbria oltre che per quello regionale; dal *Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"* al *Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA*.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto provvede ad una riclassificazione di bilancio. (Viene spostata la collocazione degli interventi autorizzati con la Legge regionale 31/2018 dal *Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"* al *Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA*. Art. 5)

Art. 5

(Determinazione dei Fondi per le risorse decentrate del salario accessorio del personale del comparto e della dirigenza della Giunta regionale)

L'articolo reca disposizioni per l'integrazione delle risorse dei Fondi per le risorse decentrate del personale del comparto e della dirigenza della Giunta Regionale.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) al comma 800 dell'art. 1 prevede che: *"Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province trasfuso in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza.*

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato, possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”.

Tale previsione normativa determina l'accorpamento dei fondi per il salario accessorio del personale regionale e quelli del personale proveniente dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, definendo anche una specifica disciplina diretta alla integrazione degli stessi fondi in quanto il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione (la Regione), calcolato con riferimento all'anno 2016, risulta superiore a quello dell'amministrazione di provenienza.

Il confronto in sede di Conferenza Stato Regioni, ha evidenziato infatti che il valore medio del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione provinciale nell'anno 2016 risulta effettivamente inferiore rispetto a quello regionale e, pertanto, è necessario integrare le risorse di Bilancio per riequilibrare il trattamento accessorio del personale provinciale trasferito.

Per la regione Marche la situazione è poi particolarmente penalizzante poiché la differenza del trattamento accessorio medio tra personale regionale e personale trasferito dalle province è superiore ai 3.000 Euro e il trattamento accessorio del personale regionale è già, di per sé, il più basso tra tutte le regioni d'Italia, come risulta dalla tabella che segue:

La legge di stabilità 2018, inoltre, ai commi 793-799 dell'art. 1 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni e delle competenze in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego prima gestiti dalle province, disponendo il trasferimento alla regione del relativo personale, sia a tempo indeterminato che determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, stabilendo altresì (comma 799) che *“Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito, ai sensi dei commi da 793 a 797, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ...”.*

Il personale addetto alle politiche attive del lavoro operante nelle province con D.G.R. n. 636 del 14 maggio 2018, è stato definitivamente trasferito alla Regione Marche, a decorrere dal 1° maggio 2018, e allo stesso va applicato il medesimo trattamento economico vigente per il personale regionale, sulla base di quanto previsto dalla norma precitata, facendo carico sulle risorse assegnate alla regione dalla legge di bilancio 2018.

Con la D.G.R. n. 637 del 14 maggio 2018 è stato dato avvio alla procedura di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale del comparto e dirigenziale.

Nel frattempo è stato realizzato il riparto delle risorse stanziato per il 2018 a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei centri per l'impiego, con il decreto attuativo dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge 205/2017, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che pertanto consente la copertura delle spese del personale impiegato nei Centri per l'impiego della Regione Marche e che per evidenti ragioni di legittimità ed equità rende determinabile in misura precisa la quantificazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l'unificazione dei fondi tra personale trasferito e personale regionale di cui all'accordo del 12 giugno 2018.

La disciplina di cui al precitato articolo 1 del comma 800 della legge 205/2017, nella parte in cui dispone che le regioni possono "alternativamente" provvedere per gli oneri necessari "anche a valere su proprie risorse" nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, consente di interpretare la possibilità da parte dell'amministrazione di realizzare tale incremento di risorse finanziarie mediante una proposta di legge regionale a copertura finanziaria dell'operazione di unificazione dei fondi, garantendo una parità di trattamento al personale regionale trasferito e già presente in servizio, consentendo così la reale attuazione della previsione della norma di finanza statale.

Con D.G.R. n. 880 del 25/06/2018 la Giunta ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 12/06/2018, volta ad armonizzare il trattamento economico accessorio di tutto il personale provinciale trasferito in Regione con quello del personale regionale storico riferito all'anno 2016 con decorrenza dal 10/01/2018. La suddetta ipotesi è in procinto di essere sottoscritta.

Per il personale del comparto trasferito nel 2016 pari a n. 492 unità sono necessari €. 1.484.769,00 e per n. 9 dirigenti sono necessari €. 145.219,00, per un importo complessivo di €. 1.629.980,00 oltre agli oneri riflessi, da finanziarsi ai sensi della preintesa sindacale predetta.

Per il personale trasferito nel 2018 (Centri per l'impiego) pari a n. 344 unità l'importo dell'intero fondo è pari ad €. 2.460.339,00 per il comparto ed a € 65.187,00 per la dirigenza, da finanziarsi con le risorse di cui dell'art. 1, commi 794, 797, e 807 della legge n. 205/2017, oltre agli oneri riflessi.

Effetti finanziari

Le disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 trovano copertura negli stanziamenti iscritti a bilancio a carico dei capitoli sottoriportati.

Copertura				
Missione	Programma	capitolo		Competenza 2018
01	10	2011010005	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON ISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	22.536.457,13
15	01	2150110011	SPESE PER LE RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - M15/P01	7.334.440,00

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.